

**PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, C. 2,
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 e smi PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO ELEVATORE NUOVO DI
FABBRICA.**

CIG: 8792843396

SOMMARIO

- ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
- ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE
- ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
- ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 7: FORMA DELL’APPALTO
- ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ARTICOLO 9: DISCIPLINARE DI GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ARTICOLO 10: ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA
- ARTICOLO 11: CAUZIONE PROVVISORIA
- ARTICOLO 12: CAUZIONE DEFINITIVA
- ARTICOLO 13: CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
- ARTICOLO 14: ASSISTENZA TECNICA
- ARTICOLO 15: CONDIZIONI E MODALITA’ DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI
- ARTICOLO 16: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE
- ARTICOLO 17: VARIAZIONE DEL PREZZO
- ARTICOLO 18: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ARTICOLO 19: GARANZIE
- ARTICOLO 20: CONDIZIONI DELL’APPALTO
- ARTICOLO 21: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 22: FORO COMPETENTE
- ARTICOLO 23: TRATTAMENTO DEI DATI
- ARTICOLO 24: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n. 1 CARRELLO ELEVATORE – CPV: 42418000-9“Macchinari di sollevamento, movimentazione carico e scarico”.

Nel presente Capitolato viene definito:

A) COMMITTENTE: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Via Oleifici dell'Italia Meridionale -70056 MOLFETTA (BA);

B) FORNITORE: l'operatore economico che fornirà il mezzo oggetto del presente Capitolato Speciale;

C) FORNITURA: n° 1 Carrello Elevatore nuovo di fabbrica.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto della fornitura è n° 1 Carrello Elevatore nuovo di fabbrica, conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE, dichiarazione di conformità CE (Direttiva macchine 2006/42/CE) di esecuzione a regola d'arte, avente le caratteristiche tecniche minime di dettaglio indicate nell'allegato “Caratteristiche tecniche” al presente capitolato.

ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nell'allegato “CARATTERISTICHE TECNICHE” al presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime.

Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura “o equivalente”. La presente fornitura dovrà essere nuova di fabbrica, completa degli accessori d'uso e dotata degli standard di fornitura previsti e aventi le caratteristiche minime tutte previste a pena di esclusione della presente gara di appalto.

La fornitura deve essere conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE.

ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA

Tutto quanto espressamente indicato nelle “Caratteristiche tecniche”, dal punto di vista costruttivo, funzionale e antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura sotto tutti gli aspetti e rispondente a tutte le norme di sicurezza vigenti a livello nazionale e comunitario nonché al dettato del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi del D.P.R. n. 224 del 24 maggio 1988, la società aggiudicataria della fornitura è consapevole che la stazione appaltante viene manlevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a:

- difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo mezzo prodotto e fornito dalla società risultata aggiudicataria dell'appalto;
- carente o inidonea formazione e/o informazione degli operatori ASM srl.

Il mezzo deve essere dotato di marcatura CE, di targhetta indicante il livello di rumorosità e di dichiarazione di conformità come previsto dal D.P.R. n. 459/1996 e dal D.lgs. n. 262/2002.

Dovrà essere garantita la conformità a tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

In particolare:

a) Parti in movimento

Tutte le parti in movimento devono essere protette con pannelli in lamiera od altri dispositivi atti a tutelare l'incolumità del personale aziendale e dei terzi (con particolare riferimento alle zone di possibili fenomeni di cesoiamento e/o schiacciamento).

I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose ed in posizioni ergonomicamente idonee.

Gli interventi di regolazione, di manutenzione e di riparazione, devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma o comunque poter essere eseguiti senza rischi.

b) Rumorosità

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per contenere al massimo i livelli di rumorosità che dovranno essere comunque all'interno dei limiti previsti dalla vigente legislazione.

c) Colori e segnali di sicurezza

Devono essere applicate le disposizioni concernenti i colori ed i segnali di sicurezza. In particolare: CEI EN 60204 - 1 - sicurezza del macchinario - equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1° - regole generali.

d) Amianto

L'impresa dovrà dichiarare espressamente che non prevede l'impiego di amianto né l'uso di componenti contenenti amianto.

e) Vibrazioni

Il sedile di guida e la macchina in generale dovranno rispondere integralmente alle normative vigenti in merito ai valori limite imposti per l'esposizione degli operatori a vibrazioni generate all'interno della cabina di guida, tenendo conto di:

- vibrazioni trasmesse a corpo intero;
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

In particolare dovrà essere rispettato quanto indicato al Titolo VIII, Capo III, del D.lgs. n. 81/2008 considerando un periodo di riferimento per l'esposizione dell'operatore pari ad 8 ore giornaliere.

ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Successivamente alla consegna e previo accordo con il Capo Area Tecnica dell'ASM srl, l'impresa dovrà sostenere sessioni di formazione per l'addestramento del personale aziendale preposto all'uso ed alla manutenzione del mezzo. Tali sessioni formative saranno eseguite, ove necessario, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, in relazione alle primarie esigenze ASM srl di turnazione e servizio.

Ogni attività formativa dovrà essere mirata alla formazione sull'utilizzo della macchina con lezioni teoriche sui principi di funzionamento e con prove pratiche di utilizzo da parte del personale aziendale.

Alla fine di ogni sessione ai partecipanti dovrà essere fornito:

- materiale didattico informativo;
- attestato di partecipazione sottoscritto da tecnico abilitato al rilascio dello stesso ai sensi della D.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 6: VALORE DELLA FORNITURA

L'importo a base di gara è di **Euro 95.000,00** oltre iva, compresi oneri di sicurezza.

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri per la sicurezza relativamente ai rischi da interferenza sono pari a zero.

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, pratica ISPEL, trasporto e formazione ecc.).

Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 7: FORMA DELL'APPALTO

La fornitura sarà affidata secondo la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 previo interpello di n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti minimi richiesti.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

ARTICOLO 8: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dell'appalto, come detto, avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9: LETTERA INVITO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A **pena di esclusione**, sono ammessi alla gara gli Operatori Economici i quali non devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

A pena d'esclusione, dovrà essere consegnata la seguente documentazione: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, attestante:

- di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato nel triennio 2017-2018-2019, non INFERIORE a €. 300.000,00 (trecentomila/00);
- di avere effettuato, nel triennio 2017-2018-2019 almeno n. 3 forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto.

Nel caso di attestazioni e/o autodichiarazioni rilasciate ad un R.T.I. di cui faccia parte l'impresa concorrente verranno considerate valide solo quelle nelle quali sarà chiaramente evidenziata la quota spettante a ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.

ARTICOLO 10: ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA

Con la partecipazione alla presente procedura l'operatore economico dichiara:

- di aver preso visione degli atti e documenti forniti dalla A.S.M. srl per la fornitura di cui all'oggetto,
- di aver preso esatta e completa conoscenza delle condizioni che regolano la fornitura e di tutte le altre circostanze generali e particolari che abbiano influenza sull'esecuzione del contratto.

Pertanto la presentazione dell'offerta, equivale a dichiarazione di aver compiutamente acquisito e valutato tutti gli elementi necessari a garantire il rispetto delle clausole dei documenti di gara ed in particolare del presente documento.

ARTICOLO 11: CAUZIONE PROVVISORIA

Ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, è a carico dei concorrenti, pena l'esclusione, il versamento della cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo a base di gara (eventualmente riducibile nella misura ivi indicata, in caso siano allegati certificazioni ex c. 7 del citato articolo o ne sia attestata la titolarità con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000), da costituire preferibilmente mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 da soggetto terzo rispetto al concorrente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Potrà essere utilizzata la scheda tecnica di cui al DM 31/2018, integrata con le disposizioni di cui al suddetto art. 93; la garanzia dovrà in ogni caso prevedere, obbligatoriamente, quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia stessa entro 15/gg., a semplice richiesta scritta della Committente;
- la validità per 180/gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- **a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione del contratto (in caso di presentazione di cauzione in forme diverse da quelle indicate ma consentite dall' ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dovrà essere comunque allegata una dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore bancario o assicurativo a rilasciare al concorrente la cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione).** Si ricorda che il comma 8 dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Detta cauzione verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari immediatamente dopo l'esecuzione del provvedimento di assegnazione definitiva. La cauzione provvisoria presentata dall'aggiudicatario verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 12: CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 il fornitore aggiudicatario sarà tenuto al versamento di cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. *"In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, oltre ad applicarsi quanto innanzi, si incrementerà l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%."* Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 93, comma 7, previste per la garanzia provvisoria.

ARTICOLO 13: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dall'esito della gara.

Il pagamento verrà effettuato con la seguente modalità:

- acconto 30%, del prezzo aggiudicato, alla sottoscrizione del contratto;
- saldo a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Si fa presente inoltre che, ai sensi dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dalla legge 205/2017, ASM Molfetta per singoli pagamenti superiori a 5 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e per la verifica della regolarità fiscale di cui art. 80 comma 4 del d.l.vo 50/2016.

ARTICOLO 14: ASSISTENZA TECNICA

Il Fornitore dovrà produrre dettagliato **Piano di Assistenza Tecnica** (con indicazione del centro più vicino, disponibilità di officina mobile autorizzata ed attrezzata risultante alla carta di circolazione, indicazione dei tempi di interventi alla chiamata, numero e qualificazione del personale addetto ecc.). Nel caso di interventi di manutenzione rientranti in garanzia, e pertanto a carico del fornitore, il medesimo dovrà avvalersi esclusivamente di officine specializzate, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente.

ARTICOLO 15: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI

La fornitura dovrà essere consegnata, per essere collaudata come descritto all'art. 15, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla conferma dell'ordine da parte del Committente**. Qualora detta data non venga rispettata, il Fornitore sarà gravato dell'onere di mettere a disposizione della Committente altri mezzi similari

per consentirle il corretto e puntuale espletamento del servizio di recupero RSU, il tutto senza oneri e spese per la Committente.

Qualora, a seguito della mancata consegna tempestiva della fornitura il Fornitore non metta a disposizione mezzi similari, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, **€ 100,00** (€ cento/00 al giorno);
- Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, in assenza di mezzo sostitutivo, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista della documentazione e degli accessori "prescritti" sarà considerata come non avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno quattro giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente.

ARTICOLO 16: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.

La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà sottoposta ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.

Ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo.

Il "**collaudo in accettazione**" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata da ASM srl, si verificano le seguenti condizioni:

- il carrello elevatore è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- il carrello elevatore è completo in ogni sua parte;
- il carrello elevatore è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che, successivamente al "collaudo in accettazione" decorrerà un congruo periodo di esercizio, corrispondente a 100 ore/lavoro decorrenti dalla consegna della fornitura, per verificarne il regolare funzionamento al termine del quale verrà predisposto il "collaudo definitivo". Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata ovvero tramite PEC.

La suddetta fase si protrarrà per un periodo corrispondente a ulteriori 100 ore/lavoro nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni.

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore **ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l'intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.**

ARTICOLO 17 VARIAZIONE DEL PREZZO

La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

ARTICOLO 18: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore entro 10 giorni dalla data di ricezione della notizia di assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura. Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente.

ARTICOLO 19: GARANZIE

La fornitura nel suo complesso dovrà godere di un periodo di **garanzia totale minima pari a 12 mesi dalla data di consegna del mezzo, e comunque 2000 ore di lavoro.**

ARTICOLO 20: CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto, deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena il rifiuto.

La fornitura dovrà essere regolarmente omologata e dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

ARTICOLO 21: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 14;
- b) Esito negativo del collaudo di cui al precedente art. 15;
- c) Mancata corrispondenza prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 3;
- d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- e) Accertato subappalto non autorizzato da parte del Fornitore aggiudicatario;
- f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall'autorità prefettizia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 22: FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del Giudice Ordinario territorialmente competente rispetto alla sede della Stazione Appaltante, con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 23: TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente.

ARTICOLO 24: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

**Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Silvio Binetti)**

